



Comune di Villanova Monferrato

Provincia di Alessandria

ORDINANZA N° 3 / 2012

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE AREE ECOLOGICHE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE E CONTESTUALI DIVIETI.

L'anno **DUEMILADODICI** addi **DODICI** del mese di **MARZO** il sottoscritto **CABIATI Mauro**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villanova Monferrato;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare il corretto utilizzo delle aree ecologiche presenti sul territorio comunale al fine di garantire la nettezza del suolo pubblico e standard igienici minimi, sovente messi a rischio da situazioni di abbandono di rifiuti al suolo;

CONSIDERATO che il Comune di Villanova Monferrato è socio di Cosmo S.p.a., società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti sotto il controllo del Consorzio di Bacino denominato "Consorzio Casalese dei Rifiuti" che ha fissato un apposito Regolamento Consortile approvato con deliberazione Assemblea n. 4 del 20/06/2007 e modificato con deliberazione Assemblea n 5 del 17/07/2008;

RILEVATO pertanto la necessità di istituire taluni divieti al fine di ottenere maggior tutela igienico-sanitaria nell'ambito della gestione dei rifiuti sul territorio comunale;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la L.R. 32/1982;

VISTO il Regolamento Consortile per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

L'istituzione dei seguenti **DIVIETI**, così come previsti dall'art. 43 del suddetto Regolamento Consortile:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca indifferenziata sciolta;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione umida sciolta;

- m) il conferimento e/o raccolta dei rifiuti secondo sistemi diversi da quelli approvati dal Consorzio di Bacino;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto ad esclusione di quelli previsti dalla L.R. 32/1982;
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- r) il conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
- u) l'abbandono di rifiuti all'esterno delle Isole Ecologiche.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale viene incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. Il mancato rispetto dei divieti qui imposti comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa sulla base degli importi stabiliti dalla Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2012 ;

Della presente Ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo on line del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di giorni 60 dalla notifica oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni dalla notifica;

Villanova M.to li 12 Marzo 2012



IL SINDACO

[Handwritten signature]